

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'EMISSIONE E LA FORNITURA DI BUONI SPESA

Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 (c.d. Decreto Ristori-ter), Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 e deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 16/12/2020

TRA

il **Comune di PALESTRO (PV)**, con sede in Piazza Marconi n. 1, codice fiscale 83001210182, Partita IVA 00490420189, nella persona del signor Giuseppe CIRRONIS, Sindaco, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente (di seguito "Ente")

E

LIDL ITALIA S.r.l. a socio unico, con sede legale in Arcole (VR), via Augusto Ruffo n. 36, iscritta al Registro delle Imprese di Verona, codice fiscale e Partita IVA 02275030233, in persona dei signori Federico Balocco e Luca Zigalla, nelle rispettive qualità di procuratori speciali (di seguito "Lidl")

(di seguito congiuntamente "Parti").

Premesse

- a) premesso che, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154, c.d. *Decreto Ristori-ter*, recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito "Decreto") e dell'Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (di seguito "Ordinanza"), sono state ripartite ai Comuni le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare anche attraverso l'acquisizione, in deroga al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale, a favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico per emergenza epidemiologica COVID 19, che verranno individuati da ciascun Comune (di seguito "Buoni Spesa");
- b) premesso che, in base a quanto previsto nell'Ordinanza e nel Decreto, all'Ente è stata assegnata la somma di euro 4.000,00;
- c) premesso che Lidl è risultata essere, tra le realtà del territorio, quella che ha proposto l'offerta più conveniente per l'Ente e per i cittadini;
- d) premesso che Lidl ha manifestato il proprio interesse a fornire all'Ente i Buoni Spesa, nonché ad essere iscritta all'elenco degli esercizi commerciali di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza, previa definizione, d'intesa con l'Ente, delle modalità tecniche di gestione dei Buoni Spesa (modalità di emissione e cessione all'Ente, modalità di incasso presso i punti vendita Lidl, ecc.),

ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le premesse e i seguenti allegati costituiscono parte integrante, inscindibile e sostanziale del presente accordo (di seguito **“Accordo”**):

Allegato A Fac-simile, modalità e limiti di utilizzo dei Buoni Spesa;

Allegato B Modalità, tempistiche e quantitativi di fornitura dei Buoni Spesa all’Ente;

Allegato C Informativa sul trattamento dei dati personali;

Allegato D Codice di Condotta Lidl.

2. OGGETTO DELL’ACCORDO

2.1. Con il presente Accordo Lidl si impegna a:

- a) emettere ed a fornire in favore dell’Ente – che si impegna ad acquistare – i Buoni Spesa spendibili presso gli esercizi commerciali Lidl, in base al fac-simile, alle modalità ed ai limiti di utilizzo dei Buoni Spesa, meglio indicati nell’Allegato A, ed in base alle modalità, alle tempistiche e ai quantitativi di fornitura dei Buoni Spesa all’Ente, meglio indicati nell’Allegato B;
- b) cedere ai portatori dei Buoni Spesa i prodotti offerti in vendita presso gli esercizi commerciali Lidl, secondo le modalità ed i limiti di utilizzo dei Buoni Spesa meglio indicati nell’Allegato A.

2.2. La consegna dei Buoni Spesa all’Ente sarà effettuata con le modalità e le tempistiche di fornitura meglio indicate nell’Allegato B.

2.3. Fermo restando quanto sopra, l’Ente si riserva la facoltà di richiedere a Lidl – che si impegna ad effettuare – l’emissione e la fornitura di ulteriori Buoni Spesa alle medesime condizioni previste dal presente Accordo. A tal fine, l’Ente invierà a Lidl specifica richiesta di emissione e fornitura di Buoni Spesa, con le modalità di cui al successivo art. 7, indicando il quantitativo richiesto. La consegna dei Buoni Spesa all’Ente sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dal giorno di ricevimento da parte di Lidl della relativa richiesta.

3. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

3.1. Contestualmente alla consegna dei Buoni Spesa, Lidl emetterà (ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi 209-2014, e del D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dalla Legge n. 205/2017) nei confronti dell’Ente fattura elettronica “fuori campo IVA”, ai sensi dell’art. 6-quater del Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972) e dell’art. 2, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, con corrispettivo pari al valore indicato nell’Allegato B.

3.2. L’Ente dichiara espressamente che le fatture emesse da Lidl non dovranno indicare alcun CIG in quanto la procedura di cui all’avviso pubblico, meglio indicato alla lettera c) delle premesse, esula dal campo di applicazione della Legge n. 136/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni.

3.3. L’Ente si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo di cui al precedente paragrafo 3.1., mediante accredito sul conto corrente codice IBAN IT43 H 05034 11710 000000021384, dedicato, in via non esclusiva, all’emergenza di cui al Decreto ed all’Ordinanza, intestato a Lidl Italia S.r.l. a socio unico, entro e non oltre 45 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura elettronica emessa da Lidl.

3.4. Lidl si impegna a trasmettere, qualora richiesto dall'Ente, con separata comunicazione, i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente di cui al precedente paragrafo 3.3.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

4.1. Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, come successivamente modificato e integrato, e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679/UE) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa. Il relativo trattamento sarà eseguito, da ciascuna Parte, in qualità di autonomo titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679/UE.

4.2. Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee ad impedire la perdita, l'alterazione o l'accidentale o l'incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi.

4.3. Per quanto concerne il trattamento che Lidl farà dei dati personali dell'Ente e dei dipendenti e/o collaboratori di quest'ultimo, si veda il documento denominato "Informativa Lidl sul trattamento dei dati personali" di cui all'Allegato C.

5. MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE DI CONDOTTA

5.1. L'Ente prende atto che Lidl ha adottato il documento denominato "Codice di Condotta" di cui all'Allegato D, ispirato ai valori dell'etica, dell'integrità professionale e dell'indipendenza, nonché un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, il cui estratto è disponibile presso Lidl.

6. DURATA E MODIFICHE

6.1. Il presente Accordo ha durata di 3 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato, anche tramite scambio di corrispondenza tra le Parti, con le modalità di cui al successivo art. 7, nell'ipotesi di attivazione di ulteriori misure di sostegno alimentare.

6.2. A prescindere dalla cessazione degli effetti del presente Accordo, i Buoni Spesa già emessi da Lidl e forniti all'Ente resteranno validi fino alla scadenza del loro termine di validità.

6.3. Eventuali modifiche al presente Accordo saranno efficaci solo ove risultanti da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

7. COMUNICAZIONI ED AVVISI

7.1. Le comunicazioni e gli avvisi tra le Parti, richieste o permesse, ai sensi del presente Accordo, non saranno valide se non fatte in forma scritta mediante posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti indirizzi:

Se all'Ente:

PEC: protocollo@pec.comune.comune.palestro.pv.it

Alla cortese attenzione del Sindaco, sig. Giuseppe CIRRONIS

Se a Lidl:

PEC: lidl.biandrate@legalmail.it

Alla cortese attenzione del signor Luca Zigalla

7.2. Qualsiasi modifica degli indirizzi di cui sopra sarà valida solo se effettuata per iscritto e inviata via lettera raccomandata con PEC.

8. REGISTRAZIONE

8.1. Il presente Accordo è redatto sotto forma di scrittura privata con obbligo di registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione restano in capo alla Parte che intenderà procedervi.

9. RINVIO

9.1. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

17 dicembre 2020

COMUNE DI PALESTRO


IL SINDACO
Giuseppe Cirronis
(NOME COGNOME – titolo)


LIDL ITALIA S.r.l. a socio unico

(FEDERICO BALOCCO – Procuratore Speciale)

(LUCA ZIGALLA – Procuratore Speciale)